

**ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" ALL'ATTO N. 6773 DI RACCOLTA**

**STATUTO**

**"Ambiente, Energia e Territorio S.p.A." Ambiente Spa**

**Art.1 - Costituzione e denominazione**

E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata "Ambiente, Energia e Territorio S.p.A."

La società è organizzata secondo il modello dell'"in house providing", ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs n.175 del 19 agosto 2016.

Possono far parte del capitale sociale esclusivamente i Comuni e gli altri Enti Pubblici.

Nei rapporti con i terzi la società potrà anche agire sotto la denominazione "Ambi.En.Te. Spa".

La stessa persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza e con gli indirizzi dettati dai Comuni soci.

**Art.2 - Sede**

La Società ha sede in Ciampino.

Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico ha facoltà di trasferire la sede legale della società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali soci.

Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, purché si tratti di mere articolazioni organizzative della società prive di personalità giuridica.

**Art.3 - Durata**

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a termini di legge.

**Art.4 - Oggetto**

Scopo primario della Società è quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio ovvero smaltimento (nelle diverse e più opportune forme) dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale, in via principale, ma non esclusivo, per i Comuni soci, nel rispetto delle percentuali di attività stabilite dalle norme vigenti.

La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività

principale della società in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.

Rientrano altresì nell'attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione, l'intermediazione ed il commercio ovvero lo smaltimento (nelle diverse più opportune forme) di rifiuti speciali, nonché la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa dagli utenti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può svolgere attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai servizi di cui ai precedenti commi 1) e 2) anche per soggetti - pubblici o privati - diversi dagli enti locali soci. Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non controllate, realizzazione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

La Società può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare:

- raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, con diritto di privativa nei limiti di legge;

- gestione industriale e commerciale degli impianti di trattamento e recupero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le bonifiche di discariche ed ambientali in genere;

- spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche e servizi collaterali, quali in particolare: inaffiamento e lavaggio stradale, diserbo, manutenzione delle aree verdi e servizi di valorizzazione ambientale, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carogne di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;

- espurgo dei pozzetti;

- servizio di demuscazione, dezanzarizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può svolgere, inoltre, attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o assimilate, nonché impianti di illuminazione pubblica, interventi di risparmio energetico e qualsivoglia intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica connessa all'introduzione delle smart city anche per soggetti pubblici o privati diversi dagli Enti Locali Soci.

La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa con altre società al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi e/o attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale.

La Società può inoltre, sempre in via strumentale e non nei confronti del pubblico, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

La società nell'acquisto di beni, servizi e forniture è soggetta al rispetto del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti e delle Concessioni).

#### **Art.5 - Capitale sociale e soci**

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.921.862,00 (unmilionenovecentoventunomilaottocentosessantadue), diviso in n. 1.921.862 (unmilionenovecentoventunomilaottocentosessantadue) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

E' espressamente vietato l'ingresso di nuovi soci per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno provvedere, nel rispetto delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale nel rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del D.Lgs.175/2016.

#### **Art.6 - Variazione del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

In sede di aumento del capitale sociale - salva diversa

deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 Cod. Civ. è fissato dall'Assemblea.

Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuove emissioni può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 Cod. Civ. e dietro parere vincolante del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo.

I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art.2344 Cod. Civ.

#### **Art.7 - Azioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto; comporta inoltre l'elezione di domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.

Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea. La società ai sensi dell'art.2346 comma 1 Cod. Civ. non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori, anche cumulativi, sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

La società, ai sensi dell'art. 2348 Cod. Civ., potrà emettere categorie speciali di azioni determinando con successive modifiche dello Statuto il contenuto delle stesse circa i diritti patrimoniali e amministrativi.

#### **Art.8 - Trasferimento delle azioni**

Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art.2441 Cod. Civ. - di seguito nel presente articolo semplicemente "azioni" - non possono essere oggetto di trasferimento nei confronti di soggetti privati per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere pubblico del capitale sociale e in ogni caso nei limiti di cui all'art.1.

Viceversa sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e/o soggetti che comunque consentano il rispetto dei principi normativi e

giurisprudenziali, comunitari e nazionali, del cd. in house providing.

Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto nel presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci, cosicché la Società non iscriverà l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquistate in violazione della predetta disciplina.

Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente.

Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione al Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico a mezzo pec, specificando il numero delle stesse che intende trasferire, il soggetto o i soggetti disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione ai soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo pec, indirizzata al Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo pec, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con la procedura di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri soggetti, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa la procedura, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui sopra.

In caso di alienazione di azioni ad altri soggetti, i soci dovranno chiedere il gradimento all'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 12, comma 3 lett. f) dello Statuto.

Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico dovrà comunicare al socio offerente la decisione dell'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta e, se del caso, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente.

Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e dei soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

#### **Art. 9 - Obbligazioni**

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli art. 2410 e seg. del Codice Civile.

Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dai soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente statuto.

#### **Art. 9 bis - Diritti dei soci**

L'affidamento diretto delle attività, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di legge e di controllo analogo congiunto (così come nel presente statuto sarà sempre da intendersi) ai sensi di legge, secondo le previsioni indicate nello Statuto e nel Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo.

Il diritto al recesso spetta anche nell'ipotesi in cui un socio può dimostrare una grave ed irrimediabile disapplicazione del contratto di servizio.

Sussiste il diritto di veto da parte di ciascun ente socio sulle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dagli indirizzi ricevuti dai consigli dell'ente locale in materia di contratto di servizio, riferito al proprio territorio.

#### **Art. 10 - Organi della Società**

Sono organi della Società:

L'Assemblea dei Soci;

il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

il Collegio Sindacale.

È vietato istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 11 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei Soci ed esercita congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico. Essa deve comunque essere convocata, di norma, nell'ambito territoriale degli Enti locali soci.

Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

**Art. 12 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico o in sua vece il Collegio Sindacale, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale.

L'assemblea, visto il parere del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo:

- a) approva il bilancio di previsione, comprendente gli atti di straordinaria amministrazione ed i principali atti di ordinaria amministrazione, il piano degli investimenti e il bilancio d'esercizio;
- b) nomina e revoca:
  - i componenti dell'organo amministrativo;
  - l'organo di controllo e di revisione;
- c) determina i compensi dei soggetti di cui al punto precedente entro i limiti stabiliti dalle norme di legge vigenti;
- d) delibera in merito alla responsabilità di amministratori e dell'organo di controllo e di revisione;
- e) delibera gli acquisti e le cessioni di immobili, le partecipazioni in altre società e in genere gli investimenti e le dismissioni, non compresi tra gli investimenti previsti dal bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e aventi importi eccedenti la metà di quanto ivi previsto, sempre che tali variazioni siano tali da non alterare sostanzialmente la misura assoluta del risultato netto previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio;
- f) delibera il gradimento all'ammissione di nuovi Soci, e la presa d'atto della fuoriuscita di Soci attuali;
- g) approva le operazioni strategiche della Società (costituzione di società, trasformazioni, fusioni, cessioni, conferimenti e scorpori d'azienda e rami d'azienda);
- h) recepisce il regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo;

i) delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

j) delibera sull'attivazione di nuovi servizi, inclusi nell'oggetto sociale e su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;

l) approva gli atti di straordinaria amministrazione ed i principali atti di ordinaria amministrazione non ricompresi nella precedente lettera a).

L'Assemblea delibera con riguardo a:

- l'aumento del capitale sociale e le altre modifiche dello Statuto;

- la proroga e lo scioglimento della Società;

- la nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro la legge riserva alla competenza di detto organo.

Per quanto riguarda le lettere a, d, e, f, g, h, j, l, l'assemblea recepisce quanto deliberato in sede di Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo.

**Art. 12bis** - Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo: nomina, composizione, sede.

L'Assemblea dei Soci nomina i membri del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo che è composto da un rappresentante per ciascun socio affidante nella persona del legale rappresentante dell'Ente (Sindaco) ovvero da un suo delegato appartenente all'Amministrazione (Assessore ovvero Dirigente dei servizi comunali). E' consentita l'assistenza di un coadiutore con compiti di solo supporto e senza diritto di voto, nonché l'assistenza da parte di un professionista/i esterno/i con comprovata esperienza in materia di società /organismi partecipati.

Il Comitato è presieduto da persona nominata dall'Assemblea dei Soci, a rotazione ogni dodici mesi, tra i membri del Comitato stesso. Il Comitato individua, altresì, un vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Essi sono eletti nella prima Assemblea dei Soci utile.

I membri del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ma decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco o di rappresentante degli Enti Soci.

I membri del Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima Assemblea ordinaria utile, provvede alla loro sostituzione, seguendo l'indicazione del Comune Socio di cui è mancato il rappresentante.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle



funzioni del comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo.

#### **Art.12ter - Competenze**

Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, fermi restando i principi generali in materia di amministrazione e controllo, che governano il funzionamento delle società di capitali, nonché i diritti e gli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società.

Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, bilanci di previsione economico-finanziari, piani della Società e delle relative direttive generali e verifica il testo della carta dei servizi o del servizio e successive eventuali modifiche.

Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo esprime parere preventivo in merito ai punti da trattare in assemblea, ai sensi e con gli effetti vincolanti di cui all'art.12 dello Statuto.

Il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, in occasione dell'Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, riferisce con un proprio documento di lavoro all'Assemblea almeno due volte all'anno, sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo.

#### **Art.13 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli art.2505 e 2505-bis Cod. Civ., scissione e trasformazione;
- b) sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- c) sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) sull'emissione di obbligazioni;
- e) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- f) su ogni altra materia prevista dalla legge.

#### **Art.14 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico, nella persona del Presidente o da chi ne fa le veci, o dall' Amministratore Unico con l'indicazione

dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico convoca le Assemblee mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

#### **Art.15 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

I legali rappresentanti dei soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art.2372 del Codice Civile.

Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, ai sensi dell'art.2373 del Codice Civile.

#### **Art.16 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, il segretario designato può essere scelto anche tra persone che non rivestano la qualità di socio.

Spetta al Presidente o all'Amministratore Unico constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie

sono palesi

**Art.17 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.

**Art.18 - Verbalizzazione degli atti**

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.

Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti in giudizio saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci, o da un notaio.

Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

**Art.19 - Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia e secondo le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), compreso il Presidente.

Ai fini dell'individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione possono essere predisposte più liste di candidati, con una quota minima di rappresentanza richiesta per la presentazione di esse non inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale.

Le liste sono composte da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 5 (cinque) candidati. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, fermo restando il vincolo della quota minima di rappresentanza richiesta, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Alla lista che rappresenta la compagine maggioritaria del capitale sono assegnati i due terzi degli amministratori da eleggere, arrotondati al numero intero per difetto, tratti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa. I restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste, al fine di garantire rappresentatività anche alle liste di minoranza. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato tra gli eletti della lista di maggioranza.

Gli Amministratori, che sono rieleggibili, durano in carica

per tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Gli stessi debbono essere scelti, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubblici e privati, nei settori di attività della società.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dall'ordinamento e sono tenuti all'obbligo di non concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30.11.2012, n. 251 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo

Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art.2382 del Codice Civile e all'art.1, comma 734 della l. 27 dicembre 2006, n.296;

- si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la società;

- versino in ogni altra situazione di inconfiribilità di incarico e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità, inconfiribilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art.2383 Cod. Civ.

La revoca di un amministratore può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

#### **Art.20 - Sostituzione degli Amministratori**

Se viene a mancare un solo amministratore, gli amministratori restanti devono richiedere entro quindici giorni ai soci la

#### nomina dei nuovi amministratori.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto con effetto immediato. Gli amministratori restanti, o in loro vece il collegio sindacale, dovranno richiedere al più presto ai soci la nomina dei nuovi amministratori, con potere nel frattempo di compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione.

#### **Art.21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio degli Enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere effettuata mediante pec all'indirizzo comunicato alla Società al momento della nomina, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. A tal fine il Presidente verificherà, mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet, che tutti gli Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, mediante pec, almeno 24 ore prima

La convocazione deve essere inviata anche al Presidente del Comitato.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art.23, comma 3.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel

numero necessario a rendere legale la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte in conformità ai pareri ed agli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e il Controllo analogo congiunto se espressi, salvo che si tratti di atti indifferibili ed urgenti.

**Art.22 - Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico**

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato per l'indirizzo ed il controllo analogo, ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Comitato, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico - ivi inclusi eventuale Amministratore Delegato e/o Direttori Generali e/o procuratori speciali - esercitano le proprie funzioni nel rispetto delle forme e delle modalità di controllo analogo congiunto approvate dai Comuni soci.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

- fusione nei casi previsti dagli art.2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- adeguamenti formali dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;
- predisposizione di specifici programmi di valutazione del

rischio aziendale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 175/2016 in particolare:

a) predisposizione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, predisporre protocolli di legalità e codice etico di condotta e eventualmente programmi di responsabilità sociale d'impresa che devono essere approvati e aggiornati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci e riportati nella relazione sul governo societario.

b) predisposizione e adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e adozione del Modello 231/2001.

Nelle ipotesi in cui vengano assunte decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio il dissenso eventualmente manifestato dal socio affidante ha carattere vincolante sull'operato del Consiglio di Amministrazione e ne impedisce l'adozione dell'atto.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo Amministratore Delegato e/o ad un Direttore Generale che viene nominato previo esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso, nonché le possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

È comunque fatto divieto di corrispondere al direttore generale trattamenti di fine mandato diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico può nominare, anche fra persone estranee all'Organo stesso, oltre che il Direttore Generale, anche procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

All'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita; il Consiglio di Amministrazione determinerà, nei limiti di legge, i compensi ad essi spettanti.

L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale è nominato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con voto palese.

**Art.23 - Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico**

La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico

Il Presidente o l'Amministratore Unico esercitano le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

#### **Art.24 - Compensi**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché all'eventuale Amministratore Delegato spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Al Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti sopra citati.

#### **Art.25 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea dei soci.

Ai fini dell'individuazione dei membri del Collegio Sindacale possono essere predisposte più liste di candidati, con una quota minima di rappresentanza richiesta per la presentazione di esse non inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale.

Le liste sono composte da un minimo di 1 (uno) sino ad un massimo di 5 (cinque) candidati. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, fermo restando il vincolo della quota minima di rappresentanza richiesta, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Alla lista che rappresenta la compagine maggioritaria del capitale sono assegnati due membri del Collegio, da eleggere, arrotondati al numero intero per difetto, tratti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa. Il restante membro viene tratto dalle altre liste, al fine di garantire rappresentatività anche alle liste di minoranza. Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nell'eletto



della lista di minoranza. I membri supplenti sono individuati nei successivi nomi di lista, uno dalla lista di maggioranza e l'altro dalle liste di minoranza.

I nominativi sono scelti tra i revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

La nomina del Collegio Sindacale è comunque effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30.11.2012, n.251 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo ovvero 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il compenso è stabilito dall'Assemblea. E' vietato corrispondere gettoni, di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.

Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale; la relativa funzione dovrà essere affidata ad un revisore o ad una società di revisione abilitata ai sensi di legge, scelta dall'Assemblea dei soci, previo parere motivato del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale inoltre attesta, mediante apposita relazione annuale da rendersi in sede di controllo di bilancio, la misura del fatturato annuo

#### **Art.26 - Bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art.27 - Destinazione degli utili**

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a

nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

#### **Art.28 - Diritto di recesso**

I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dall'art. 9 bis del presente Statuto

Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt.2437-bis e 2437-quater del Codice Civile.

Per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art.2437-quater comma 4 Cod. Civ. si stabilisce che il valore di liquidazione sia pari al valore nominale delle azioni stesse aumentato proporzionalmente del valore di eventuali riserve di utili e decurtato di eventuali perdite iscritte nel patrimonio netto alla data dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.

L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati dati in gestione alla Società da parte dell'ente locale socio recedente.

#### **Art.29 - Scioglimento e Liquidazione**

In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al momento in cui la società è posta in liquidazione, e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

#### **Art.30 - Controversie - clausola arbitrale**

Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina dei tre arbitri

avverrà nella forma prevista dalla legge.

Il Collegio risiede a Ciampino ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Velletri.

**Art.31 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato in originale CHRISTHIAN GIOCO

GIANLUCA SBARDELLA NOTAIO

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

A DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO A DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO

(Art.22, D.Leg.vo n.82/2005 Art.68-ter, Legge n.89/1913)

Certifico io sottoscritto dottor GIANLUCA SBARDELLA Notaio in Roma, con studio in Via Appia Nuova n.96 ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 luglio 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale cartaceo depositato alle mie raccolte, conservato a norma di legge.

Roma, il giorno ventotto dicembre duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal dott. GIANLUCA SBARDELLA Notaio.